



06.10.2021

Newsletter Covid-19 n. 23/2021

→ OBBLIGO DI GREEN PASS SUL POSTO DI LAVORO

Egregio Associato,

dal 15 ottobre 2021 entrerà in vigore l'obbligo di Green Pass sul posto di lavoro. Questa misura punta a mantenere operative le attività economiche e vuole essere di supporto nell'ottica di un ritorno alla normalità in tempi brevi. A tal proposito è estremamente importante che all'interno delle aziende vengano rispettate e verificate le regole.

L'associazione lvh.apa si sta impegnando costantemente per supportare i propri associati nella concreta applicazione delle misure, in particolare con interventi a livello politico: l'obiettivo principale è portare la Provincia ed i Comuni a garantire nuove opportunità di test per l'economia.

Questa Newsletter intende fornirvi le principali informazioni sulle disposizioni normative e racchiude alcune delle domande più frequenti.

Nei prossimi giorni verrà organizzato un webinar sull'obbligo di Green Pass: la data e l'orario verranno resi noti per tempo.


Qualora entro il 15 ottobre dovessero sorgere dei cambiamenti, vi informeremo prontamente.

Cordiali saluti

Martin Haller
Presidente



Thomas Pardeller
Direttore



OBBLIGO DI GREEN PASS SUL POSTO DI LAVORO

L'obbligo di Green Pass sul posto di lavoro vale **dal 15.10.21 al 31.12.2021** (presunta data di conclusione dello stato d'emergenza).

CHI DEVE POSSEDERE IL GREEN PASS?

Tutti i datori di lavoro ed i lavoratori nell'artigianato. Quando si parla di lavoratori si intendono anche i collaboratori famigliari, i praticanti, gli apprendisti, ecc. Sono compresi anche gli artigiani titolari di una ditta individuale **senza** dipendenti.

CHI NON DEVE POSSEDERE IL GREEN PASS?

- ✓ Le persone in grado di dimostrare attraverso un attestato medico idoneo (sulla base dei criteri contenuti nella circolare del Ministero per la Salute) di non poter essere vaccinate. A queste persone viene tuttavia caldamente consigliato di sottoporsi regolarmente ad un test SARS-CoV-2.
- ✓ Lavoratori e artigiani autonomi che svolgono **esclusivamente** Smart Working e che di conseguenza non hanno alcun contatto fisico con clienti o con colleghi di lavoro.

- ✓ In base alle disposizioni sulla tutela della privacy, lo stato di vaccinazione fa parte dei dati sulla salute ed è dunque considerato un dato sensibile. Il datore di lavoro non può **in alcun modo** ottenere questo dato, nemmeno se è il lavoratore stesso a rilasciare volontariamente la relativa dichiarazione;
- ✓ Un'autodichiarazione sulla vaccinazione non è permessa in base alle disposizioni di legge;
- ✓ Il datore di lavoro può unicamente verificare la validità del Green Pass, senza informarsi se quest'ultimo sia stato ottenuto grazie alla guarigione, al test o alla vaccinazione. In alcun modo può essere riportato per iscritto chi ha la vaccinazione e la data di scadenza di quest'ultima.

CHI VERIFICA IL GREEN PASS IN AZIENDA

- ✓ Il Green Pass dei lavoratori deve essere verificato dal datore di lavoro. In alternativa il datore di lavoro può incaricare una persona (preposto, segretaria, ecc.) per svolgere le verifiche. In tal caso l'incarico deve essere assegnato per iscritto (*vedasi fac-simile allegato*).
- ✓ Il Green Pass del datore di lavoro viene controllato da una persona da lui stesso incaricata.

COME SI DEVONO SVOLGERE LE VERIFICHE

- ✓ Il datore di lavoro deve definire entro il 15 ottobre le modalità operative delle verifiche in azienda (chi le effettua, quando, dove).

Lo svolgimento organizzativo delle verifiche va descritto in un documento e consegnato a tutti i dipendenti per tempo, in modo tale da chiarire come si svolgeranno le verifiche (*vedasi fac-simile allegato*). Inoltre, il datore di lavoro dovrà altresì predisporre l'informativa privacy in modo da informare le persone circa il trattamento dei dati in relazione alle verifiche del Green Pass (*vedasi fac-simile allegato*). La predetta informativa va affissa all'entrata dell'azienda.

- ✓ La verifica deve essere eseguita prioritariamente e, se possibile, al momento dell'accesso al posto di lavoro. Qualora non risulti possibile controllare il Green Pass **prima** che il dipendente raggiunga la propria postazione di lavoro, la verifica può avvenire in un altro momento della giornata lavorativa (a campione). Il Green Pass deve essere comunque e in ogni caso essere a portata di mano quando ci si trova sul proprio posto di lavoro.
- ✓ La verifica può essere svolta unicamente attraverso l'App ufficiale del Ministero per la Salute VerificaC19, in quanto non salva alcun dato.
App Store:
<https://apps.apple.com/app/verificac19/id1565800117>
Play Store:
<https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19>

OGNI QUANTO DEVE ESSERE VERIFICATO IL GREEN PASS?

- ✓ Il Green Pass costituisce la condizione necessaria per svolgere l'attività lavorativa. Per questo motivo il Green Pass va portato **appresso ogni giorno** ed esibito quando richiesto.

IL LAVORATORE DEVE MOSTRARE IL GREEN PASS?

- ✓ Sì. La legge prevede che il lavoratore debba mostrare il Green Pass al datore di lavoro o alla persona incaricata con la verifica. Qualora il lavoratore non esibisca il Green Pass, egli non potrà accedere al posto di lavoro e sarà considerato assente ingiustificato e non percepirà per l'arco temporale in oggetto alcuna retribuzione.

In base al numero di dipendenti sono previste le seguenti procedure

Sotto i 15 dipendenti:

Qualora il Green Pass non venga esibito, la persona non potrà accedere al posto di lavoro e sarà considerata assente ingiustificata e non percepirà alcuno stipendio o altre indennità (ad es. indennità per licenziamento, diritti pensionistici, ecc.).

Il lavoratore ha tuttavia diritto al mantenimento del proprio posto di lavoro e non potrà subire alcuna misura disciplinare.

In una simile situazione il datore di lavoro ha due possibilità:

- a) Lasciare il lavoratore in condizione di assenza ingiustificata fino al momento in cui potrà esibire il Green Pass; oppure
- b) **Dopo cinque giorni** di assenza ingiustificata potrà sospendere il lavoratore e assumere un sostituto con un contratto temporaneo. Il sostituto può essere assunto al massimo per 10 giorni, rinnovabile per una sola volta per altri dieci giorni, che non potranno in nessun caso andare oltre la scadenza del 31.12.2021.

15 o più dipendenti:

Qualora il Green Pass non venga esibito, la persona non potrà accedere al posto di lavoro e sarà considerata assente ingiustificata e non percepirà alcuno stipendio o altre indennità (ad es. indennità per licenziamento, diritti pensionistici, ecc.).

Il lavoratore ha tuttavia diritto al mantenimento del proprio posto di lavoro e non potrà subire alcuna misura disciplinare.

Il datore di lavoro deve lasciare il dipendente in condizione di assenza ingiustificata, fino a quando quest'ultimo non esibisca il Green Pass (al massimo fino al 31.12.2021).

SANZIONI

Per chiunque accede al posto di lavoro senza Green Pass, è prevista una sanzione compresa tra i 600 ed i 1500 €. In questo caso, il datore di lavoro potrà procedere con un procedimento disciplinare e applicare le previste sanzioni.

Per il datore di lavoro che non provveda a predisporre adeguate misure organizzative o che non svolga le adeguate verifiche sono previste sanzioni pecuniarie comprese tra i 400 ed i 1000 €.

In Alto Adige il rispetto delle disposizioni di legge è garantito dalle forze di polizia e dagli ispettori del lavoro (in azienda, sui veicoli, nei cantieri, ecc.).

FAQ

Ho un'azienda artigiana – Cosa devo fare concretamente?

Entro il 15 ottobre il datore di lavoro deve pianificare lo svolgimento delle verifiche da un punto di vista organizzativo e riportarlo per iscritto.

Deve essere stabilito chi svolgerà le verifiche (datore di lavoro o persona incaricata).

Quali sono i requisiti per ottenere il Green Pass?

- Effettuare il vaccino (il Green Pass si ottiene dalla data della prima dose);
- Guarigione dal Covid-19;
- Test regolari (il risultato vale per 48 ore nel caso dei tamponi antigenici o 72 ore nel caso dei tamponi molecolari).

Un'azienda può avere numerosi cantieri o filiali; il datore di lavoro può incaricare con le verifiche due o più persone?

Sì, ma ogni persona deve essere incaricata per iscritto.

Chi si occupa dei costi legati allo svolgimento dei test?

Il datore di lavoro non è obbligato a pagare i test. Si tratta dunque di una prestazione volontaria da parte del datore di lavoro.

Il tempo impiegato per lo svolgimento dei test fa parte dell'orario di lavoro?

No, non è previsto che questo arco temporale rientri nell'orario di lavoro. Il lavoratore deve prendere ferie o andare a fare il test nel proprio tempo libero.

Un collaboratore alterna il lavoro in Smart Working con il lavoro in azienda. Ha bisogno del Green Pass?

Sì, ha bisogno del Green Pass.

Quando degli artigiani lavorano in una casa privata o in un cantiere, il cliente deve controllare il Green Pass?

No, il cliente non è obbligato alla verifica, ha però il diritto di richiedere agli artigiani di esibire il Green Pass. Il possesso del Green Pass da parte degli artigiani costituisce tuttavia un obbligo per lo svolgimento dell'attività.

Il cliente che si reca in un salone di acconciatori deve esibire il Green Pass?

No, il cliente non è obbligato ad esibire il Green Pass (a parte il caso in cui il cliente voglia indossare una mascherina chirurgica).

Cosa succede se sono in possesso di un test negativo, ma non ho ancora ricevuto il Green Pass?

Non posso accedere al posto di lavoro. In caso di problematiche con il rilascio del Green Pass, bisogna contattare l'Azienda Sanitaria.

L'apprendista deve mostrare il Green Pass a scuola?

No, l'apprendista è obbligato a esibirlo solo sul posto di lavoro.

L'artigiano deve esibire il Green Pass allorquando entra in un'altra azienda per motivi di lavoro (es. fornitura)?

Sì, il Green Pass va esibito e verificato. Il Green Pass è il presupposto per accedere in luoghi dove viene prestata l'attività lavorativa.